



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA**

Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al RGAC n. 1605/2015

TRA

FRANCESCO PERRICONE (C.F.: PRRFNC46R28M081Q), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberto Carleo sito in Roma via Luigi Luciani n. 1, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;

ATTORE

CONTRO

ALITALIA - SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (P.IVA e C.F.: 13029381004);

CONVENUTA

AEROPORTI DI ROMA SPA (C.F.: 13032990155), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Aldo Fiorentini sito in Civitavecchia, Viale Matteotti n. 19, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;

CONVENUTA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione FRANCESCO PERRICONE conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma AEROPORTI DI ROMA SPA e ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA per sentirle condannare al risarcimento del danno patito presso l'Aeroporto "*Leonardo Da Vinci*" di Fiumicino.

Deduceva, infatti, che in data 18.08.2012, alle ore 10.00 circa, si trovava in fila insieme ad altri passeggeri "*sulla scala predisposta dai servizi di terra*" per salire sull'aereo destinazione Toronto - volo Alitalia AZ650; che inavvertitamente era, però, scivolato con un piede su un gradino della stessa, cadendo così a terra; che la caduta era stata cagionata dal pessimo stato manutentivo della scala, "*particolarmente traballante*" e con alcuni gradini "*molto scivolosi*"; che aveva riportato lesioni al ginocchio destro tale da cagionargli un danno complessivo pari ad euro 683.690,00.

2. Si costituiva in giudizio AEROPORTI DI ROMA SPA eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in luogo di quello di Civitavecchia, nonché la propria carenza di legittimazione passiva; nel merito chiedeva il rigetto integrale della domanda, rilevando l'assoluta mancanza di prova sulle condizioni e sullo stato

manutentivo della scala, anzi essendo il sinistro riconducibile alle pregresse condizioni di salute dell'attore.

3.Si costituiva in giudizio ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in luogo di quello di Civitavecchia; nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto sfornito di prova ed in ogni caso evidentemente eccessivo l'ammontare dell'importo richiesto.

4.Il Tribunale di Roma dichiarava la competenza del Tribunale di Civitavecchia, dinanzi al quale le parti si costituivano nuovamente e ribadivano le medesime difese. All'udienza del 2.10.2015 veniva formulata dal giudice proposta conciliativa per euro 12.000,00 alla quale l'attore non aderiva avanzando proposta transattiva per euro 50.000,00 oltre spese legali. Aeroporti di Roma formulava controproposta per la somma di euro 50.000,00 onnicomprensive che non trovava il favore dell'attore. Il giudice, pertanto, disponeva procedersi a consulenza tecnica e assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..

Il 5.10.2017 il giudice, preso atto dello stato di insolvenza di Alitalia già posta in amministrazione straordinaria, dichiarava l'interruzione del processo limitatamente al rapporto tra l'attore e la Compagnia aerea, disponendo invece la prosecuzione del giudizio tra le altre parti.

Non vi è prova della riassunzione o prosecuzione del processo nei confronti di Alitalia - Società Italiana Aerea spa in amministrazione straordinaria, limitatamente alla quale va dichiarata pertanto l'estinzione.

Acquisita la perizia e i chiarimenti del consulente nominato, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni, trattenendo la causa, poi, in decisione.

5.La Convenzione di Montreal il 28.05.1999, ratificata e resa esecutiva con la L. 10.01.2004 n. 12 reca al capitolo III la disciplina della "*Responsabilità del vettore e della entità del risarcimento per danni*" e risulta applicabile al caso in esame, costituito da un volo internazionale Italia-Canada.

In questa sede assume rilievo la regola posta dagli artt. 17 e 21, secondo cui "*Il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalle lesione personale subita dal passeggero per il fatto stesso che l'evento che ha causato la morte o la lesione si è prodotto a bordo dell'aeromobile o nel corso delle operazioni di imbarco o di sbarco*" e "*Per i danni di cui all'art. 17, paragrafo 1, che non eccedono i 100.000 diritti speciali di prelievo per passeggero, il vettore non può escludere né limitare la propria responsabilità*".

Il suo rigore è, tuttavia, temperato dalla clausola di esonero contemplata dall'art. 20, a mente della quale "*Il vettore, qualora dimostri che la persona che chiede il risarcimento o il suo avente causa ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione, è esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilità nei confronti dell'istante, nella misura in cui la negligenza o l'atto illecito o l'omissione ha provocato il danno o vi ha contribuito*".

Pertanto, quantomeno nell'ipotesi in cui il danno riportato dal passeggero non superi tale soglia economica, la disciplina appena richiamata sembra prevedere un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

In particolare, il vettore, per i danni che non superano i 100.000 diritti speciali di prelievo, potrà e dovrà provare, a propria discolpa, il fatto del danneggiato, laddove per quelli di misura superiore andrà esente da responsabilità mediante la prova della non riferibilità dell'evento lesivo alla propria sfera di attività e organizzazione ovvero della sua riferibilità al fatto del terzo (cfr. Cass., sez. III, 14.07.2015 n. 14666).

6.Orbene, facendo applicazione di tali premesse, risulta carente la prova del nesso causale. Nella dichiarazione della sig.ra Angela Licata, passeggera del medesimo volo dell'attore, si legge "*Mentre salivamo le scale per giungere alla porta dell'aereo, la*

scala ebbe un piccolissimo sussulto e il sig. Perricone che aveva con se i bagagli a mano, perse l'equilibrio e andò ad urtare col ginocchio sul taglio del gradino".

A prescindere dall'idoneità del documento a costituire piena prova del fatto in assenza dell'escussione giudiziale del teste, va osservato che nello stesso si imputa quale causa del sinistro il "piccolissimo sussulto" della scala di accesso all'aereo, locuzione generica suscettibile di ricomprendere movimenti della scala anche risibili ed idonei a determinare, per ciò solo, la perdita di equilibrio del passeggero.

Del resto, va anche sottolineato che trattasi di scala esterna munita di sistema di congiungimento al vettore, percorsa, in quel momento, da svariati passeggeri in contemporanea: un movimento che fosse minimale e marginale, dunque, era del tutto prevedibile e doveva indurre il passeggero a prevenirlo con l'ordinaria e basilare diligenza.

Tra l'altro, si deve aggiungere che l'attore risulta soggetto con difficoltà di deambulazione pregresse, condizioni che suffragano ulteriormente la ricostruzione alternativa della perdita di equilibrio slegata dal malfunzionamento della scala.

Deve, pertanto, farsi richiamo del principio secondo cui tanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

7. Pertanto, deve concludersi che il sinistro per cui è causa non sia l'effetto "normale" della condizione della cosa, perché il "piccolissimo sussulto" oltre che prevedibile era anche prevenibile con l'ordinaria diligenza, condotta che invece non è stata sufficientemente attenta e prudente, il che ha valso ad escludere il nesso di causalità tra il bene e il sinistro.

8. In conclusione, il processo va dichiarato estinto in relazione e limitatamente alla posizione di Alitalia - Società Aerea Italiana spa in amministrazione straordinaria in quanto il giudizio dichiarato interrotto non è stato poi riassunto o proseguito.

Mentre la domanda nei confronti di Aeroporti di Roma spa, per la quale alcuna interruzione è stata dichiarata, va invece rigettata.

Le spese vanno compensate in ragione della complessità della materia e delle difficoltà nella prova connessa alla presenza di testi all'estero, della peculiarità della causa e del suo iter processuale.

Le spese di ctu che sono liquidate nella misura di euro 915,00 (comprensive di iva) in favore del dott. Carlo Blasucci sono poste definitivamente a carico di parte attrice.

P.Q.M.

il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

-DICHIARA il processo estinto in relazione e limitatamente alla posizione di ALITALIA-SOCIETA' AEREA ITALIANA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;

-RIGETTA la domanda proposta nei confronti di AEROPORTI DI ROMA SPA;

-COMPENSA le spese di lite.

-PONE le spese di ctu, liquidate nella misura di euro 915,00 (comprensiva di iva e da detrarre acconti già ricevuti) in favore del dott. Carlo Blasucci, definitivamente a carico di parte attrice.

Si comunichi.

Civitavecchia 18.01.2021

Il giudice
Daniele Sodani